

## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

nelle persone dei magistrati:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - dr. Lanfranco Maria Tenaglia | - Presidente   |
| - dr. Lucia Dall'Armellina     | - Giudice rel. |
| - dr. Roberta Bolzoni          | - Giudice      |

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al registro fallimentare al n. RG 4-1/2021 per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla debitrice Prisma s.r.l. in liquidazione, con sede legale a San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera n. 2 (P.IVA 01479990937);

\*\*\*

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 17.11.2022;

letta la domanda depositata in data 09.02.2022, nel termine assegnato e prorogato dal Tribunale ex art. 161 comma 6 a seguito di ricorso depositato il 24.06.2021, con la quale la società Prisma s.r.l. in liquidazione chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 L.F.;

visto il decreto 31.03.2022 di apertura della procedura di concordato preventivo, con cui il Tribunale di Pordenone ha altresì provveduto a nominare quale Commissario Giudiziale la dr.ssa Stefania Tassan Got;

viste le deduzioni, modificazioni e integrazioni depositate nel termine concesso a seguito di questioni rilevate da Codesto Tribunale con provvedimento del 03.03.2022;

vista la comunicazione con la quale il Commissario Giudiziale ha attestato che la proposta di concordato ha ottenuto voti favorevoli ai sensi dell'art. 178 comma 4 l.f. superiori alla maggioranza dei crediti (ammontare complessivo di voti per euro 13.079.934,01, pari al 96,025 % del totale dei crediti ammessi al voto);

esaminato il motivato parere depositato a norma dell'art. 180 L.F. con il quale il Commissario Giudiziale ha espresso il proprio parere favorevole, verificando che il programma concordatario consentirà il pagamento integrale delle spese di procedura e di funzionamento della società, dei debiti privilegiati generali e in misura parziale, nei limiti della quota non degradata, dei creditori pignorati e ipotecari e dei creditori chirografari *ab origine* e di quelli divenuti tali per effetto del degrado ex art. 160 comma 2 l.f.,

rilevato che la fattibilità del programma concordatario, già valutata positivamente in sede di ammissione alla procedura, può, ad oggi, confermarsi, nei termini di cui al succitato parere motivato del commissario giudiziale di data 04.11.2022, il quale ha inoltre evidenziato che:

- non sono emersi, fino a questo momento, atti o condotte che integrino le fattispecie previste dall'articolo 173 l.fall. o che comunque ostino all'omologa della procedura;
- il professionista incaricato ex art. 161, terzo comma, L.F. ed ex art. 186 bis, secondo comma, lett. b), L.F., ha attestato, con idonea relazione, la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali;
- come indicato nella relazione ex art. 172 L.F. il piano appare attuabile e la proposta attendibile;
- l'alternativa del fallimento rappresenterebbe sicuramente una situazione peggiorativa per tutti i creditori concorsuali;

ritenuto che la convenienza dell'operazione concordataria è stata approvata dalla maggioranza dei creditori, onde sul punto nessun potere di verifica residuale spetta a questo Tribunale;

ritenuto, pertanto, che il concordato preventivo di Prisma s.r.l. in liquidazione debba essere omologato;

reputato opportuno confermare il commissario giudiziale nella persona della dott. Stefania Tassan Got in virtù dell'opera già positivamente prestata nella fase ante-omologa;

ritenuto opportuno nominare liquidatore giudiziale il dr. Nicola Pozzobon;

ritenuto opportuno, quanto alla determinazione delle modalità della liquidazione disporre come segue:

- che il commissario vigili sul corretto e sollecito svolgimento delle operazioni liquidatorie, che saranno compiute dal liquidatore nel rispetto del programma concordatario e delle previsioni di legge, comunicando immediatamente al giudice delegato l'eventuale insorgere di problematiche significative;
- che il liquidatore provveda a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle attività e delle passività, con indicazione degli eventuali titoli di prelazione, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;

- che il liquidatore provveda alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti ai creditori, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter L.F. nelle parti compatibili con il programma suddetto, in particolare, ove nulla in contrario preveda la proposta, mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura, previa autorizzazione del comitato dei creditori e comunicazione al commissario giudiziale e al giudice delegato;
- che gli atti di cui all'art. 35 l.f. siano compiuti dal liquidatore previa autorizzazione del comitato dei creditori e previa comunicazione al commissario giudiziale ed al giudice delegato;
- che incarichi a terzi siano conferiti dal liquidatore previa autorizzazione del commissario giudiziale e con comunicazione entro i dieci giorni successivi al comitato dei creditori ed al giudice delegato; che i relativi compensi siano determinati dal giudice delegato su proposta del liquidatore previo parere del commissario giudiziale;
- che l'azione o la costituzione in giudizio sia autorizzata dal giudice delegato, su richiesta del liquidatore, con parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori;
- che il liquidatore provveda immediatamente ad accendere un conto corrente presso lo stesso istituto di credito ove sono state depositate le somme per spese della procedura, intestando il nuovo deposito alla liquidazione della procedura concorsuale, e facendovi affluire, con l'ausilio del commissario ed il mandato del g.d., le somme depositate ex art. 163 comma II n. 4) l.f., con successiva chiusura del primo conto;
- che le somme in qualsiasi modo riscosse, siano immediatamente depositate in detto conto e che ai prelievi necessari provveda il liquidatore, con l'autorizzazione del commissario giudiziale e senza necessità di autorizzazione del g.d.;
- che il liquidatore, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere, provveda, con sollecitudine al sopravvenire di congrua provvista, ai riparti in favore dei creditori concorsuali, previa comunicazione al g.d. del piano di riparto con allegato parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale, con pagamenti da effettuarsi a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario, e successiva informativa al commissario giudiziale ed al giudice delegato circa l'intervenuta esecuzione, con la relativa documentazione;

- che il liquidatore tenga informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il giudice delegato sull'andamento della liquidazione, mediante trasmissione ai primi e successivo deposito in cancelleria (con visto e/o osservazioni del commissario) di relazione semestrale con i contenuti di cui all'art. 33, ultimo comma, l.f., con allegata copia degli estratti conto relativi al periodo;
- che, esaurito l'incarico, il liquidatore presenti il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;
- che, per ogni ulteriore questione dovesse porsi con riguardo all'individuazione delle modalità di liquidazione, si proponga istanza al Giudice Delegato, cui il Collegio delega ogni ulteriore specificazione delle modalità di liquidazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa n. 4-1-/2021 l.f

Omologa il concordato preventivo proposto dalla società Prisma s.r.l. in liquidazione, con sede legale a San Vito al Tagliamento (PN), Via Lusevera n. 2 (P.IVA 01479990937);

Conferma Giudice Delegato alla Procedura la dr.ssa Lucia Dall'Armellina;

Conferma Commissario Giudiziale la dott.ssa Stefania Tassan Got ;

Nomina Liquidatore giudiziale il dr. Nicola Pozzobon;

Determina le modalità di liquidazione come da motivazione;

Nomina quali componenti del Comitato dei creditori:

- CO.Meta Corazza Metalmeccanica s.r.l. (concordato misto omologato);
- BMB di Berini F. & C. s.n.c.;
- Bor.Mec s.r.l..

Dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Pordenone, 17 novembre 2022


Il Giudice Delegato

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina

*Lucia Dall'Armellina*

Il Presidente

Dr. Lanfranco Tenaglia



Dep. 25/11/2022

Cancelliere Esperto  
MARIO FUMALDI

